

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E RELATIVA DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Adottato ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), in attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. disciplina *whistleblowing*).

Data	Stato	Descrizione	Approvazione
23.09.2021	Approvato	Prima adozione	C.d.A.
29.11.2021	Approvato	Modifica	C.d.A.
31.01.2024	Approvato	Aggiornamento	C.d.A.

Sommario

1. Fonte normativa, scopo e natura dell'istituto	3
2. Oggetto e finalità del Regolamento	3
3. Modalità di approvazione, modifica, integrazione e diffusione del Regolamento	3
4. Ambito soggettivo di applicazione	3
5. Ambito oggettivo di applicazione.....	4
5.1. Oggetto di segnalazione	4
5.2. Esclusioni.....	5
6. Modalità di effettuazione e gestione della Segnalazione	5
6.1. Canali e modalità di effettuazione delle segnalazioni interne	5
6.2. Contenuti necessari della Segnalazione	6
6.3. Segnalazione attraverso piattaforma informatica	6
6.4. Segnalazione orale	7
6.5. Destinatari della Segnalazione.....	7
6.6. Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione	8
7. Misure di protezione.....	9
7.1. Destinatari delle misure di protezione	9
7.2. Tutela della riservatezza.....	9
7.3. Protezione dalle ritorsioni	10
8. Apparato sanzionatorio	11
9. Norme di rinvio.....	11

1. Fonte normativa, scopo e natura dell'istituto

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Secondo la nuova disciplina, il canale di segnalazione da privilegiare per l'effettuazione di segnalazioni è quello interno mentre, solo al ricorrere di determinate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ovvero una divulgazione pubblica. Con il presente documento INNEXTA S.C.R.L. ("INNEXTA") definisce la procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne.

2. Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento (il "Regolamento") definisce e disciplina il processo volto a permettere la Segnalazione da parte della persona Segnalante ("Segnalante" o c.d. "Whistleblower") fornendogli chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, le modalità di trasmissione e i destinatari delle segnalazioni, nonché le norme a tutela predisposte da INNEXTA.

Il presente Regolamento si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di INNEXTA ed è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di (MOG) di INNEXTA.

3. Modalità di approvazione, modifica, integrazione e diffusione del Regolamento

Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, una volta approvato, è di immediata applicazione.

Ogni modifica e integrazione del Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento è diffuso a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), mediante invio a mezzo e-mail a ciascun dipendente ed è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet istituzionale di INNEXTA all'indirizzo: <https://www.innextra.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/>

4. Ambito soggettivo di applicazione

Il Segnalante è il soggetto, appartenente a una delle categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:

- (i) lavoratori dipendenti che intrattengano con INNEXTA un rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi grado e natura, con qualunque forma contrattuale (inclusi ad es. contratti a termine, di apprendistato e inserimento, a tempo parziale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

- (ii) lavoratori autonomi e titolari di rapporti di collaborazione che svolgano la propria attività lavorativa presso INNEXTA, anche in favore di terzi;
- (iii) liberi professionisti e consulenti;
- (iv) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso INNEXTA;
- (v) i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso INNEXTA.

5. Ambito oggettivo di applicazione

5.1. Oggetto di segnalazione

La Segnalazione è la comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da parte di un Segnalante in merito ad atti, fatti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di INNEXTA e che consistono in:

1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali (diversi da quelli specificatamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite sub 2.) tra cui rientrano:
 - illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale;
 - reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (MOG).
2. Violazioni della normativa europea, tra cui rientrano:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea (indicata all'[Allegato al d.lgs. 24/2023](#)) e di tutte le disposizioni nazionali che - anche se non espressamente citate - ne danno attuazione, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ([TFUE](#)) in tema di lotta contro la frode e la corruzione, come individuati in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26 [TFUE](#)) (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

La Segnalazione, che deve fondarsi su informazioni apprese nel contesto lavorativo del Segnalante, può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute, ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Fatte salve le esclusioni dall'ambito di applicazioni della disciplina (v. sub 5.2.), i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

5.2. Esclusioni

Le Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023 sono:

- le contestazioni, rivendicazioni e/o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro/impiego/collaborazione ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro o impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre riferirsi alle procedure interne di competenza delle strutture aziendali;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da direttive e regolamenti dell'Unione Europea o nelle disposizioni attuative nazionali, che prevedano apposite procedure di segnalazione ([parte II dell'Allegato al d.lgs. 24/2023](#));
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Restano inoltre ferme le specifiche discipline previste dall'art. 1, commi 3-4 d.lgs. n. 24/2023.

Non sono, in generale, ricomprese tra le informazioni potenzialmente oggetto di Segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività aziendale.

6. Modalità di effettuazione e gestione della Segnalazione

6.1. Canali e modalità di effettuazione delle segnalazioni interne

INNEXTA ha adottato due canali di segnalazione interna:

1. in forma scritta, mediante uso della piattaforma informatica <https://innexascri.whistleblowing.it/>;
2. in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT.

6.2. Contenuti necessari della Segnalazione

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT.

É necessario in particolare che risultino chiare:

- le generalità del Segnalante con indicazione della qualifica o posizione personale, salvo che il Segnalante abbia scelto di procedere in forma anonima;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione, comprese le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- le modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano fornire elementi che confermino la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di altri soggetti, completa di generalità e ruoli, potenzialmente a conoscenza dei fatti, nonché ogni ulteriore elemento o informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si precisa, tuttavia, che i requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente - in quanto il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento della Segnalazione - ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime esclusivamente ove adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al RPCT di svolgere le dovute verifiche.

6.3. Segnalazione attraverso piattaforma informatica

Al fine di ricevere le segnalazioni in forma assimilabile alla forma scritta, INNEXTA ha adottato la piattaforma informatica, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle Segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al RPCT, che riceve tali Segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante.

La piattaforma è direttamente accessibile dal sito internet istituzionale di INNEXTA alla pagina:

<https://www.innexta.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/>.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la Segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata con indicazione delle proprie generalità o in forma anonima;

- la Segnalazione viene ricevuta dal RPCT e dallo stesso gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il Segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la Segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato e della riservatezza del procedimento è garantita in ogni circostanza.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni Segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco. Il Segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, successivamente alla Segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del RPCT o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della Segnalazione. Si precisa che, in caso di smarrimento del codice, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla Segnalazione e il codice non può essere replicato.

Per il tramite della piattaforma informatica, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

6.4. Segnalazione orale

La segnalazione orale potrà essere effettuata dal Segnalante attraverso un incontro con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), con richiesta inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: anticorruzioneinnexta@pec.it, al quale può avere accesso esclusivamente il RPCT. Sono concordati i tempi, i luoghi e le modalità del colloquio, che si svolgerà sotto forma di domande del RPCT e risposte del Segnalante.

La Segnalazione orale, previo accordo del Segnalante, sarà documentata mediante registrazione - a cura del RPCT - su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale. In tale secondo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare i contenuti del verbale mediante la propria sottoscrizione.

Si precisa che, tramite la Segnalazione orale, la tutela della identità personale del Segnalante può risultare in concreto più debole a causa della stessa natura del canale, che impone la presenza fisica del Segnalante presso i locali di INNEXTA. La Segnalazione scritta mediante piattaforma è dunque suggerita in via prioritaria.

6.5. Destinatari della Segnalazione

La normativa individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) come preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni interne (c.d. Istruttore).

La segnalazione interna eventualmente presentata a un soggetto diverso dal RPCT, laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT; di tale trasmissione viene data contestuale notizia al Segnalante.

Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

6.6. Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione

Il RPCT esamina tempestivamente il contenuto della Segnalazione e della documentazione eventualmente ricevuta, procedendo a una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il RPCT svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della stessa e, a tal fine, ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa disponibile presso INNEXTA.

Quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario, il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, come anche di consulenti esterni. Sui soggetti coinvolti nelle verifiche gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del Segnalante.

Se necessario, il RPCT può chiedere documenti ulteriori o chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del Segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti segnalati.

Il RPCT, in caso di Segnalazione sia scritta che orale, fornisce riscontro alla Segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove la Segnalazione sia risultata fondata ed emerga la necessità di adottare provvedimenti atti a reprimere condotte contrarie alle disposizioni vigenti o prevenire altre violazioni, il RPCT redige una relazione riepilogativa dell'istruttoria svolta e delle risultanze, che trasmette alla funzione competente - a seconda dei relativi esiti - al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di INNEXTA.

In particolare, il RPCT verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della segnalazione all'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché esso valuti se i fatti denunciati possano rivestire rilevanza per la prevenzione di reati ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la tutela della riservatezza del Segnalante.

Delle attività di indagine svolte e del loro esito il RPCT informerà il DPO quando la riguardino violazioni di norme in tema di privacy.

Oltre a condividere gli esiti dell'istruttoria con le funzioni e gli organi sopra indicati, è fatta salva la facoltà o il dovere di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Direttore Generale e al Responsabile dell'ufficio Risorse Umane per l'applicazione di eventuali procedure sanzionatorie, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

Resta fermo che INNEXTA potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

7. Misure di protezione

7.1. Destinatari delle misure di protezione

Le misure di protezione garantite a tutela del Segnalante e previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 si estendono anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la Segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico nell'ambito del proprio contesto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

7.2. Tutela della riservatezza

Il RPCT garantisce la riservatezza del Segnalante dal momento della presa in carico della Segnalazione anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione del Regolamento.

Tutte le Segnalazioni e la documentazione ricevute, a seconda del canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT a tutela della riservatezza del Segnalante, e non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di terzi non espressamente autorizzati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture, organi o soggetti terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003.

Si precisa che:

- nell'ambito di un eventuale procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona Segnalante viene avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

7.3. Protezione dalle ritorsioni

É vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*. Si tratta di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Eventuali misure ritorsive nei confronti del soggetto Segnalante devono essere comunicate all'ANAC, alla quale è in via esclusiva affidata la ricezione di tali comunicazioni, secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità.

8. Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione degli strumenti di Segnalazione.

I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di INNEXTA sono adottati secondo quanto previsto dal vigente Sistema Disciplinare.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante, fatte salve le sanzioni applicabile dall'ANAC ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

9. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. 24/2023 s.m.i., nonché le linee guida in materia adottate da ANAC.

